



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 24/07/2015

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni TASI - anno 2015

L'anno duemilaquindici, questo giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 17.07.2015, n.prot. 5740 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 13 e assenti n° 0 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Simone ROSSI	X	-
Enzo MULE'	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Francesco SPINELLI	X	-
Mirco LESSI	X	-
Gianna BIGAZZI	X	-
Riccardo CRESCI	X	-
Sabrina ORLANDINI	X	-
Massimiliano RUGO	X	-
Giacomo CIARCIA	X	-
Maria Cristina D'AMATO	X	-
Marco RICCUCCI	X	-

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott. Salvatore DE PRIAMO incaricato della redazione del verbale;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva



Introduce l'Assessore Brunetti Stefania:

Non c'è nessuna modifica rispetto all'anno precedente.

Il consigliere Ciarcia Giacomo esprime dissenso sull'istituzione di questa tassa

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- L'art. 52 del DLgs 449/97 in materia di potestà regolamentare;
- La legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 in particolare prevede:

- All'art. 1 comma 669, così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett.f), che il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- All'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- All'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunge al comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 »;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 25 del 24/07/2015

VISTO il comma 679 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014 che prevede che le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014, siano estese anche al successivo periodo d'imposta 2015;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con delibera consiliare n. 35 in data 11.08.2014 e le modifiche allo stesso, in corso di approvazione nella seduta odierna del Consiglio Comunale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 pubblicato in G.U. n. 115 il 20.05.2015, che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso al 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 13 del regolamento per l'applicazione della I.U.C. che recita testualmente:

"Sono assimilati all'abitazione principale i seguenti immobili:

L'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate;

L'unità immobiliare e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (con obbligo di dichiarazione) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'equiparazione all'abitazione principale può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

DATO ATTO che l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 stabilisce che, a partire dall'anno 2015, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.";

DATO ATTO inoltre che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 41,50%, del costo dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

TOTALE COMPLESSIVO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 2015

COSTI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2015	478.696,54
COSTI POLIZIA LOCALE 2015	259.497,01
COSTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE 2015	175.519,18
COSTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 2015	230.962,53

TOTALE	1.144.675,26
GETTITO STIMATO TASI 2015	475.000,00
GRADO DI COPERTURA DEI COSTI	41,50%



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 25 del 24/07/2015

CONSIDERATO che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote TASI, può prevedere apposite detrazioni e riduzioni d'imposta ;

RITENUTO deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI per l'anno 2015;

ALIQUTA ORDINARIA	0,8 per mille	- Aree fabbricabili - Tutti i fabbricati non rientranti nei casi sottoelencati
ALIQUTA PRIMA CASA	2 per mille	Abitazione principale , nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze (per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). <u>(Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)</u>
ALIQUTA EQUIPARATE ABITAZIONE PRINCIPALE	2 per mille	Abitazione e relative pertinenze per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUTA EQUIPARATE ABITAZIONE PRINCIPALE	2 per mille <i>fino a € 500,00 di rendita catastale</i>	Abitazione e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale <u>limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 (massimo 1 unità immobiliare con obbligo di dichiarazione)</u> . All'eventuale quota di rendita eccedente il valore di euro 500,00 dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria)
ALIQUTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3/bis del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/2/1994 n. 133. <u>(obbligo dichiarazione e</u>



		<u>autocertificazione</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI	0 per mille	Abitazioni e relative pertinenze con contratto di affitto registrato (periodo minimo: registrazione annuale). <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>

RITENUTO inoltre:

- di stabilire una detrazione d'imposta di euro 100,00 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari equiparate, con rendita catastale fino a 300 euro, intesa come quella risultante dalla somma della rendita catastale dell'abitazione e delle pertinenze, (per unità immobiliari con somma di rendite eccedente i 300,00 euro non sono previste detrazioni);

- di stabilire una ulteriore detrazione d'imposta per le abitazioni principali di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo pari al 90%;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett b), n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Rugo, Ciarcia, Riccucci), astenuti 1 (D'Amato) legalmente resi;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)

ALIQUOTA ORDINARIA	0,8 per mille	- Aree fabbricabili - Tutti i fabbricati non rientranti nei casi sottoelencati
---------------------------	----------------------	---



ALIQUOTA PRIMA CASA	2 per mille	Abitazione principale nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze (per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). <u>(Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)</u>
ALIQUOTA EQUIPARATE ABITAZIONE PRINCIPALE	2 per mille	Abitazione e relative pertinenze per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTA EQUIPARATE ABITAZIONE PRINCIPALE	2 per mille fino a € 500,00 di rendita catastale	Abitazione e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale <u>limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 (massimo 1 unità immobiliare con obbligo di dichiarazione)</u> . All'eventuale quota di rendita eccedente il valore di euro 500,00 dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria)
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3/bis del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/2/1994 n. 133. <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
ALIQUOTE PARTICOLARI	0 per mille	Abitazioni e relative pertinenze con contratto di affitto registrato (periodo minimo: registrazione annuale). <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>



- **di stabilire una detrazione d'imposta di euro 100,00 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari equiparate, con rendita catastale fino a 300 euro, intesa come quella risultante dalla somma della rendita catastale dell'abitazione e delle pertinenze,** (per unità immobiliari con somma di rendite eccedente i 300,00 euro non sono previste detrazioni);

- **di stabilire una ulteriore detrazione d'imposta per le abitazioni principali** di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo pari al 90%;

- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla vigente normativa in materia;
- Con il seguente esito della votazione separata: voti favorevoli 9, contrari 3 (Rugo, Ciarcia, Riccucci), astenuti 1 (D'Amato), delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 25 del 24/07/2015

- ORIGINALE -

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Salvatore DE PRIAMO

Il Sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Salvatore DE PRIAMO

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

_____ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del decreto legislativo n.267/2000.

_____ per decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE